



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, *"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2025, n. 62, *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*, e, in particolare l'articolo 1, comma 523, che così dispone: *«Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti»*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, e in particolare l'articolo 1, comma 582, ai sensi del quale *"La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."*, e comma 583, ai sensi del quale *"Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.”;

CONSIDERATO pertanto che, in attuazione delle norme richiamate, per quanto riguarda lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2025, oggetto del presente decreto, la procedura di ripartizione del Fondo in parola è adottata sulla base delle disposizioni dettate dal citato articolo 1, comma 583, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il decreto MUR-MEF 9 luglio 2021, n. 757, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2021 con il n. 2228, con il quale si è provveduto alla definizione delle modalità di riparto e delle condizioni di accesso al “Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale” da parte delle università statali in attuazione dell’articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto MUR-MEF 12 febbraio 2024, n. 439, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2024 con il n. 564, con il quale si provvede alla definizione delle modalità di riparto e delle condizioni di accesso al “Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale” da parte delle università statali in attuazione dell’articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1, commi 582 e 583, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dall’esercizio finanziario 2023;

VISTO in particolare l’articolo 2 del richiamato decreto MUR-MEF n. 439/2024, rubricato “Modalità di riparto del fondo”, che qui s’intende richiamato;

TENUTO CONTO in particolare che, in aderenza a quanto disposto dalla citata normativa, il riparto è effettuato per una quota pari al 50 per cento sulla base del rapporto tra gli studenti iscritti all’ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all’ateneo e, per l’ulteriore quota del 50 per cento, sulla base dell’impegno economico, d’importo massimo non superiore a euro 1.500,00 per studente, per la funzione formativa erogata in favore degli studenti ospiti nell’ambito dei collegi gestiti dall’ateneo, delle caratteristiche organizzative dei suddetti collegi, della polifunzionalità degli spazi disponibili nell’ambito di tali collegi e della loro adeguatezza in rapporto alla numerosità di studenti che il collegio può ospitare, nonché dei servizi offerti nell’ambito di tali collegi;

PRESO ATTO dei dati e delle dichiarazioni caricate a sistema dagli atenei statali nell’ambito dell’apposita procedura informatizzata predisposta dal CINECA per l’esercizio finanziario 2025, finalizzata alla verifica della sussistenza, in capo ai medesimi, dei requisiti indicati all’articolo 1, comma 523, della legge n. 178/2020 e all’articolo 1, commi 582 e 583, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché all’acquisizione dei dati funzionali alla ripartizione del suddetto fondo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”, e in particolare la Tabella n. 11, allegata allo stesso, concernente lo stato di previsione del Ministero

2



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del diritto allo studio

già Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – Ufficio II

dell'università e della ricerca, che sul capitolo 1715/pg1 ha stanziato un importo pari a euro 4.750.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2025, n. 117, recante “*Assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025*” e, in particolare, l'art. 5, che assegna al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio le risorse finanziarie di cui alla missione e programma 23.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (CDR n. 4), fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui all'articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti il giorno 11 ottobre 2024 al n. 2613, che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa e in applicazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 523, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi 582 e 583, e dal decreto MUR-MEF 12 febbraio 2024, n. 439, lo stanziamento relativo all'anno 2025, pari ad euro 4.750.000,00, a valere sul capitolo 1715/pg1, è così ripartito:

ATENEIO	CONTRIBUTO
Università degli Studi dell'Insubria	323.760,81
Alma Mater Studiorum Università di Bologna	318.027,71
Università di Catania	328.348,91
Università di Macerata	242.482,38
Università degli Studi di Padova	372.082,73
Università di Pavia	1.741.823,23
Sapienza Università di Roma	688.448,19
Università degli Studi di Brescia	735.026,04
TOTALE	4.750.000,00

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio